



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "FILIPPO TRAINA"

e-mail RGIC82800C@istruzione.it pec: RGIC82800C@pec.istruzione.it cod. fiscale 91015810889
Cod. Mecc: RGIC82800C sez. ass.te: RGAA828008- RGAA828019- RGAA82802A- RGEE82801E- RGMM82801D
Via Cacciatori delle Alpi, 401 CAP 97019 Vittoria (RG)
tel. 0932/802071- Codice Univoco Ufficio: **UFRVZ7**

Sito web: www.icstraina.edu.it

Circ. n°260/2021-22

Vittoria

ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. TRAINA"
Prot. 0001773 del 06/02/2022
VII-7 (Uscita)

Ai Referenti Covid di Istituto
A tutto il personale Docente e ATA
Al direttore SGA
A tutti gli alunni
Ai genitori di tutti gli alunni
Alla Bachecca Argo Famiglia
Al sito WEB

Oggetto: NUOVE DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE – Decreto legge del 04/02/2022 n°5

A partire dal 5 Febbraio, sono in vigore le disposizioni e le misure emanate dal Consiglio dei Ministri con Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo", pubblicato in GU n.29 del 4-2-2022.

Nel raccomandare a tutti Voi, una attenta e completa lettura del Decreto, che allego alla presente, ritengo di fare cosa opportuna sintetizzando, di seguito, le misure che più da vicino riguardano il nostro Istituto e che sono contenute nell'Articolo 6: "Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo".

• **Scuola dell'infanzia**

- a) Fino a **quattro casi** di positività nella stessa sezione/gruppo classe, **l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti**.
È previsto l'utilizzo di mascherine **ffp2 da parte dei docenti e degli educatori** fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
- b) Con **cinque o più casi** di positività nella stessa sezione/gruppo classe l'attività educativa e didattica è **sospesa per cinque giorni**. La sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Per essere riammessi in classe, questi alunni dovranno solo dimostrare di avere effettuato il test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza del suddetto periodo con esito negativo

Gli alunni che dovessero risultare positivi al tampone effettuato a quarantena terminata, quindi, non potranno riprendere le lezioni in presenza.

• Scuola primaria

a) Fino a **quattro casi** di positività nella stessa classe le **attività proseguono** per tutti in **presenza** con l'utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

b) Con **cinque o più casi** di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione **proseguono l'attività in presenza** con l'utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di questi alunni sarà controllata da personale appositamente delegato dal sottoscritto mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, già in uso; Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile

c) Per gli altri alunni è prevista la **didattica digitale integrata** per **cinque giorni**. *(Si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente)*. A questi alunni si applica infatti il regime sanitario della quarantena precauzionale della durata, per l'appunto, di cinque giorni, che termina all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2.

Per essere riammessi in classe, questi alunni dovranno solo dimostrare di avere effettuato il test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza del suddetto periodo con esito negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti indossano la mascherina ffp2.

Gli alunni che dovessero risultare **positivi al tampone** effettuato a quarantena terminata, quindi, non potranno riprendere le lezioni in presenza.

• Nella Scuola secondaria di I grado:

a) **con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe:** l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

b) **con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:**

b1: per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19; a questi alunni si applica il regime sanitario dell'autosorveglianza; la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di questi alunni sarà controllata da personale appositamente delegato dal sottoscritto mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, già in uso;

b2: per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività

didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;

b3: per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. *(Si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente)*. A questi alunni si applica infatti il regime sanitario della quarantena precauzionale della durata, per l'appunto, di cinque giorni, che termina all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2.

Per essere riammessi in classe, questi alunni dovranno solo dimostrare di avere effettuato il test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza del suddetto periodo con esito negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti indossano la mascherina ffp2.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Il Dirigente Scolastico

Carmelo La Porta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93